

DCCXCIX.

SEDUTA POMERIDIANA DI VENERDÌ 16 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedi	33197	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) 33199
Disegni di legge :		Sostituzione di un deputato 33198
<i>(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)</i>	33198	Verifica di poteri 33197
<i>(Deferimento a Commissione in sede legislativa)</i>	33198	Votazione nominale 33199, 33201
<i>(Presentazione)</i>	33199, 33201	Votazione segreta 33210
Disegno di legge (Seguito della discussione):		
Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (211)	33199	La seduta comincia alle 16.
PRESIDENTE	33199, 33201, 33209, 33215	CECCHERINI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta di ieri.
CONSIGLIO	33201	<i>(È approvato).</i>
CORONA ACHILLE	33201, 33202	Congedi.
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE	33201, 33205	PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Angelini e Cifaldi.
POLETTO	33204	<i>(I congedi sono concessi).</i>
MARTUSCELLI	33205, 33206	Verifica di poteri.
RUSSO, <i>Relatore</i>	33206, 33208, 33209, 33211, 33215	PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni, nella sua seduta odierna, ha verificato non essere contestabile la elezione del deputato Uberto Breganze per la circoscrizione IX (Verona-Padova-Vicenza-Rovigo), e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida.
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	33206	Do atto alla Giunta di questa comunicazione e, salvo casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidata l'elezione.
PICCIONI, <i>Vicepresidente del Consiglio dei ministri</i>	33208, 33209, 33210	
LACONI	33208, 33209, 33211	
SCALFARO	33210, 33211	
Proposte di legge (Annunzio)	33198	
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	33220	
Interrogazione (Svolgimento):		
PRESIDENTE	33217	
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	33217	
CAVALLARI	33218	

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

Sostituzione di un deputato.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta odierna la Giunta delle elezioni, in applicazione dell'articolo 61 della legge elettorale, ha deliberato di proporre alla Camera che in sostituzione del collega onorevole Vittorio Pertusio — dimissionario per essere stato eletto sindaco della città di Genova — nella circoscrizione III (Genova-Imperia-La Spezia-Savona) sia proclamato il candidato Bartolomeo Bolla.

Pongo in votazione la proposta della Giunta.
(È approvata).

Proclamo quindi deputato l'onorevole Bartolomeo Bolla.

Si intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

FARALLI. E la posizione dell'onorevole La Pira? (*Proteste al centro e a destra*). Ma la legge è la legge!

PRESIDENTE. Onorevole Faralli, potrei dispensarmi dal risponderle, perché il fare una richiesta a mezzo di una interruzione non è la forma più appropriata. Nonostante ciò, le dico che la Presidenza ha promosso la procedura di contestazione presso la Giunta delle elezioni, dopo una corrispondenza che ha cercato di chiarire i rispettivi punti di vista giuridici, di cui sarà data, se del caso, conoscenza alla Camera.

Approvazioni di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

dalla I Commissione (*Interni*):

« Istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali » (2248) (*Con modificazioni*);

dalla IV Commissione (*Finanze e tesoro*):

« Modificazioni alle norme sull'imposta di negoziazione » (2235) (*Con modificazioni*);

« Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento delle spese occorrenti per la lotta contro le cavallette e contro le formiche argentine » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2222);

dalla VIII Commissione (*Trasporti*):

« Modifiche alla misura dell'indennità giornaliera di reggenza per gli incarichi marittimi e delegati di spiaggia » (2023);

« Modificazioni al regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, concernente provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità » (2133);

« Proroga della legge 10 agosto 1950, n. 724, sui miglioramenti delle pensioni della gente di mare » (2134);

« Concessione di temporanea franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle ferrovie dello Stato dalla Commissione pontificia di assistenza » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2155).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa parlamentare:

dai deputati Di Mauro, La Marca, Calandrone e Pino:

« Aumento del trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia » (2318);

dai deputati Castellarin, Preti e Zagari:

« Estensione dei benefici previsti dall'articolo 13 della legge 11 maggio 1951, n. 375 » (2319).

Saranno stampate e distribuite. La prima sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa; della seconda, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento, a norma dell'articolo 133 del regolamento.

Altra proposta di legge è stata presentata dal deputato Repossi:

« Ricostituzione del comune di Casletto in provincia di Como » (2320).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente, in sede legislativa.

Deferimento di disegni di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la IV Commissione permanente (finanze e tesoro) ha deliberato di chiedere che i seguenti disegni di legge, già assegnati al suo esame in

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

sede referente, le siano deferiti in sede legislativa:

« Proroga al 30 settembre 1956 della ritenuta dell'uno per cento sulle vincite al lotto a favore dell'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » (2214);

« Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio » (*Approvato dal Senato*) (2283)

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza, dai competenti ministeri, risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Presentazione di un disegno di legge.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Stanziamento straordinario di lire 20 miliardi a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario 1951-52 ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Costituzione e funzionamento degli organi regionali (211).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Costituzione e funzionamento degli organi regionali.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri sono stati svolti gli emendamenti all'articolo 9, sui quali Commissione e Governo hanno già espresso il loro parere.

Il primo emendamento da porre in votazione è quello Martuscelli, soppressivo dell'articolo 9.

L'articolo 9, testo della Commissione, è così formulato:

« Il Consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti, singolarmente per ciascuna materia, i principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale.

« Con legge della Repubblica può consentirsi alle Regioni di emettere norme legislative per alcune fra tali materie, indipendentemente dall'emanazione delle leggi di cui al primo comma ».

Votazione nominale.

Sull'emendamento Martuscelli è stata chiesta la votazione per appello nominale dai deputati Turchi, Maniera, Pelosi, Reale, Bettiol Francesco, Venegoni, Lombardi Carlo, Torretta, Barontini, Bigiandi, Tarozzi, Assennato, Miceli, Carpano Maglioli e Clocchiatti.

Procediamo pertanto alla votazione nominale.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(*Segue il sorteggio*).

Comincerà dall'onorevole Sullo. Si faccia la chiama.

CECCHERINI, *Segretario*, fa la chiama.

Rispondono sì:

Amadei Leonetto — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Arata — Assennato — Azzi.

Baglioni — Baldassari — Barontini — Basso — Bellucci — Bernardi — Bernieri — Berti Giuseppe fu Angelo — Bettiol Francesco — Bianco — Bigiandi — Borellini Gina — Bottonelli — Bruno.

Calasso Giuseppe — Capacchione — Capalozza — Carpano Maglioli — Cavallari — Cavallotti — Cerabona — Cerreti — Chini Cocoli Irene — Clocchiatti — Corbi — Corona Achille — Costa — Cotani — Cremaschi Olindo.

D'Agostino — D'Amico — Diaz Laura — Di Donato — Ducci.

Faralli — Fazio Longo Rosa — Fora.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

Geraci — Ghislandi — Giolitti — Grammatico — Grazia — Grifone — Gullo.

Imperiale — Ingrao — Invernizzi Gaetano. Laconi — La Marca — La Rocca — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lozza — Luzzatto.

Maglietta — Malagugini — Mancini — Maniera — Marabini — Marchesi — Martuscelli — Marzi Domenico — Massola — Matteucci — Mazzali — Miceli — Montagnana — Montelatici.

Nasi — Natoli Aldo — Nenni Giuliana — Noce Longo Teresa — Novella.

Pelosi — Pesenti Antonio — Pieraccini — Pino — Pirazzi Maffioli — Polano — Pollastrini Elettra — Pucetti.

Reali — Ricci Giuseppe — Ricci Mario.

Saccenti — Sala — Sampietro Giovanni — Sansone — Scotti Francesco — Semeraro Santo — Spallone — Stuani — Suraci.

Tarozzi — Togliatti — Tolloy — Torretta — Turchi Giulio.

Venegoni — Viviani Luciana.

Rispondono no:

Adonnino — Alessandrini — Amatucci — Ambrosini — Andreotti — Angelucci Nicola — Arcaini — Arcangeli — Armosino.

Babbi — Balduzzi — Barattolo — Barbina — Bartole — Basile — Bazoli — Belliardi — Bernardinetti — Bersani — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettinotti — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Biasutti — Bima — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Bucciarelli Ducci — Burato.

Cagnasso — Caiati — Campilli — Camposarcuno — Cappugi — Capua — Carignani — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Cartia — Casalnuovo — Caserta — Cassiani — Cavalli — Cavinato — Ceccherini — Chatrian — Chiaramello — Clerici — Codacci Pisanelli — Colasanto — Coli — Colitto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Consiglio — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corbino — Corsanego — Cortese — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — De Caro Gerardo — Delle Fave — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Michele — De Palma — Diecidue — Donatini — Driussi.

Ermini.

Fabriani — Facchin — Fadda — Fanelli — Farinet — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri —

Fina — Foderaro — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Galati — Garlato — Gennai Tonietti Erisia — Germani — Geuna — Giachero — Giannini Olga — Giavi — Giovannini — Giuntoli Grazia — Gonella — Gorini — Gotelli Angela — Greco Giovanni — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guidi Cingolani Angela Maria.

Improta.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Latanza — Lettieri — Liguori — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Lombardi Pietro — Longoni.

Mannironi — Marazza — Marazzina — Marconi — Marengi — Marotta — Martino Edoardo — Marzarotto — Mattarella — Mattei — Matteotti Matteo — Maxia — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Medi Enrico — Melloni Mario — Menotti — Migliori — Molinaroli — Mondolfo — Monterisi — Montini — Morelli — Moro Francesco — Moro Gerolamo Lino.

Natali Lorenzo — Notarianni — Numeroso.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Palenzona — Parente — Pavan — Pecoraro — Perrone Capano — Petrucci — Piasenti Paride — Piccioni — Pierantozzi — Pignatelli — Pignatone — Poletto — Ponti — Preti — Pugliese. Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Repossi — Rescigno — Rocchetti — Roselli — Rossi Paolo — Russo Carlo.

Sabatini — Sailis — Salizzoni — Salvatore — Sampietro Umberto — Scaglia — Scalfaro — Scelba — Schiratti — Sciaudone — Scotti Alessandro — Sedati — Sica — Spiazzi — Spoleti — Stella — Storchi — Sullo.

Tanasco — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Tesoro — Titomanlio Vittoria — Togni — Tomba — Tonengo — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Treves — Trimarchi — Troisi — Tudisco — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Veronesi — Vetrone — Vicentini Rodolfo — Voci.

Zaccagnini Benigno.

Si è astenuto:

Chiostergi.

Sono in congedo:

Angelini.

Bavaro — Bensi.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

Cara — Chieffi — Cifaldi — Coccia — Cuzaniti.

Giannini Guglielmo.
Leone-Marchesano.
Martini Fanoli Gina.
Pastore.
Riva.
Saggin — Santi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a procedere al computo dei voti.

(Gli onorevoli segretari procedono al computo dei voti).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

Presentazione di un disegno di legge.

SCELBA, Ministro dell'interno. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, Ministro dell'interno. Mi onoro presentare, a nome del Presidente del Consiglio dei ministri, il disegno di legge:

« Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche Amministrazioni nel Territorio Libero di Trieste ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Risultato della votazione nominale.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione nominale sull'emendamento Martuscelli:

Presenti	337
Votanti	336
Astenuti	1
Maggioranza	169
Hanno risposto <i>si</i>	106
Hanno risposto <i>no</i>	203

(La Camera non approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Nella seduta del 21 dicembre 1949 fu rinviata la votazione di un ordine del giorno degli onorevoli Merloni, Carpano Maglioli e Amadei, del quale in

quella seduta era stato votato soltanto un comma. La rimanente parte, infatti, era condizionata all'approvazione del mantenimento o meno dell'articolo 9. Questo ordine del giorno sarà ripreso in esame, come di consueto, dopo la discussione sugli articoli.

Passiamo all'emendamento Consiglio, che tende a sostituire l'articolo 9 col seguente:

« Le leggi deliberate dal Consiglio regionale nelle materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione devono uniformarsi ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e non devono trovarsi in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni ».

CONSIGLIO. Chiedo di parlare per ritirarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO. L'emendamento fu presentato parecchio tempo fa, e ora lo ritengo superato, avendo nel frattempo acquisito varie esperienze che mi hanno suggerito considerazioni nuove sull'istituto della regione. Aderisco quindi al testo della Commissione, che mi sembra meglio rispondente alla necessità di evitare che la regione diventi un fattore di disordine, anziché di ordine nazionale.

CORONA ACHILLE. Faccio mio l'emendamento Consiglio e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Consiglio, di cui ho dato testé lettura, fatto proprio dall'onorevole Achille Corona.

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento Amadeo, tendente ad inserire, dopo il primo comma, il seguente:

« In materia di circoscrizioni comunali, fiere e mercati, istruzione artigiana e professionale, musei e biblioteche di enti locali, caccia e pesca nelle acque interne, il Consiglio può emettere leggi nei limiti dell'articolo 117 della Costituzione anche prima della emanazione delle leggi della Repubblica previste nel comma precedente ».

Conseguentemente l'onorevole Amadeo propone di sopprimere il secondo comma dello stesso articolo 9.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Ieri, nell'intervenire nella discussione sull'emendamento Martuscelli, ricordai i precedenti parlamentari e la deliberazione dei co-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

stituenti in merito alla definitiva formulazione dell'articolo 117 della Costituzione. Feci presente come delle tre proposte che erano contenute negli articoli 109, 110 e 111 relativamente alle tre forme di legislazione — legislazione assoluta, legislazione concorrente, e legislazione complementare — la Costituente deliberò di negare alle regioni la potestà della legislazione assoluta, riconoscendo invece che le regioni hanno semplicemente le altre due forme di legislazione, cioè la concorrente e la complementare.

L'emendamento Martuscelli non è stato accolto. Di conseguenza, a me pare che, oltre per le ragioni esposte ieri dal ministro, che io condivido pienamente — che cioè l'emendamento Amadeo non è conforme alla Costituzione perché fa precedere la legge della regione a quella dello Stato: il che è contro l'articolo 117 della Costituzione stessa — anche per ragioni di ordine logico noi non possiamo assolutamente votare l'emendamento Amadeo.

Io non voglio sollevare una preclusione al riguardo. Mi limito semplicemente a richiamare l'attenzione della Camera sul fatto che noi, votando l'emendamento Amadeo, ci metteremo in perfetto contrasto con quanto abbiamo fatto poco fa respingendo l'emendamento Martuscelli. Pertanto io voterò contro l'emendamento Amadeo sia perché ritengo, e fondatamente, che costituisca un'aperta violazione della Costituzione, sia perché, per ragioni logiche, non è ammissibile metterci in contrasto con quanto abbiamo già deliberato.

E poiché ho la parola, dichiaro subito che voterò anche contro la seconda parte dell'articolo 9 che, a mio modo di credere, viola ancora più apertamente la Costituzione. Difatti essa è del tenore seguente: « con la legge della Repubblica può consentirsi alle regioni di emettere norme legislative per alcune fra tali materie « indipendentemente » dall'emanazione delle leggi di cui al primo comma ».

Questa norma, che noi dovremmo approvare, è in netto contrasto con la volontà manifestata esplicitamente dalla Costituente, e perciò inficia il principio consacrato nell'articolo 117 della Costituzione che prescrive che — per « tutte le materie » di competenza della regione, cioè quelle indicate nel richiamato articolo 117 — la legge dello Stato stabilisca i principi fondamentali, cui la legislazione regionale deve uniformarsi.

Una deroga alla Costituzione non può farsi con legge ordinaria, ma dev'essere fatta con le formalità e le garanzie dettate dallo stesso articolo 138 della Costituzione.

CORONA ACHILLE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORONA ACHILLE. Con l'emendamento Amadeo noi ci troviamo di fronte a una tipica situazione di compromesso. Le dichiarazioni dell'onorevole Jervolino credo siano una conferma della nostra tesi. Questa situazione di compromesso è stata resa necessaria dalla precedente decisione della Camera di mantenere in pieno la prima parte dell'articolo 9 del disegno di legge. Contro tale decisione noi confermiamo ora tutte le nostre riserve, e ripetiamo alla Camera che ci varremo di tutti i mezzi di impugnazione possibile per contestarne in sede competente la costituzionalità.

L'articolo 9 poteva ancora, se non giustificarsi, per lo meno comprendersi nel 1948-49, quando cioè mancavano due o un anno ancora alla scadenza del termine stabilito dalla disposizione IX della Costituzione. Senonché sono passati i tre anni stabiliti da questa disposizione; è stata violata la disposizione precedente, l'VIII della Costituzione, sul termine per le elezioni regionali entro i tre anni; la Repubblica non ha adeguato le sue leggi all'autonomia della regione così come prescriveva la IX disposizione, ed ecco che l'inosseranza si è allargata come una macchia d'olio fino a coprire ambedue le norme costituzionali.

Ora l'assurdo dell'articolo 9 di questo disegno di legge è nel fatto che, proprio perché il Parlamento è inadempiente nei confronti dei suoi stessi doveri costituzionali, la maggioranza presume di poter abrogare dei diritti che la Costituzione riconosce, invece, all'ente regione. E tanto è inadempiente il Parlamento, che non solo non è osservata la disposizione IX della Costituzione, ma — mi permetto ricordarlo all'onorevole ministro — nemmeno è stato rispettato l'ordine del giorno votato quando si discusse il presente disegno di legge, l'ordine del giorno Merloni, che fu accettato dal ministro e che imponeva al Governo di presentare, con la massima urgenza, un disegno di legge sul finanziamento autonomo delle regioni.

Che cosa ci si offre adesso in cambio di questa inadempienza, voglio dire inadempienza dell'adeguamento delle leggi dello Stato al nuovo principio dell'autonomia regionale? Ci si offre l'emendamento Amadeo, cioè la riduzione delle 17 materie contemplate dall'articolo 117 della Costituzione come proprie del campo legislativo regionale, a cinque materie, senza dubbio le più innocue

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

e le più inoffensive, ma soprattutto le meno adatte a suscitare intorno ai problemi che dovranno trattare le regioni il calore dell'interesse popolare, che solo può vivificare questo nascente istituto.

Io domando a voi della maggioranza, che siete arrivati a questo compromesso, di che cosa abbiate paura. Vogliamo sperare che non abbiate effettivamente timore di ciò che l'onorevole Bettiol, con la consueta — come dire? — leggerezza di tocco, chiama lo scardinamento dell'autorità dello Stato. Un pericolo di questo genere vi sarebbe potuto essere se vi avessimo seguiti al tempo della Costituente, quando vi avvicinavate addirittura a teorie federaliste che motivarono allora le nostre riserve. Ma oggi che la Costituzione ha così delimitato il campo della attività della regione, non ci sembra proprio che tale pericolo possa dichiararsi consistente.

Infatti, la Costituzione prescrive una serie di limiti oggettivi all'attività regionale, che impediscono alle regioni di trasformarsi in altrettanti compartimenti stagni. Essa stabilisce una serie di controlli di legittimità e di merito. Voi avete, contro il consiglio regionale che eventualmente violasse una legge o un interesse dello Stato, una serie di garanzie: il visto del commissario, il potere del Governo di porre la questione di costituzionalità dinanzi alla Corte costituzionale; di più, il potere del Governo di porre la stessa questione di merito dinanzi alle Camere, cioè a dire dinanzi alla sua maggioranza, in definitiva dinanzi a voi stessi; e la supremazia, infine, delle garanzie, costituita dal fatto che si commina addirittura la morte del colpevole, nel senso che si può sciogliere il consiglio regionale, qualora il Governo lo ritenga opportuno. Vi è l'articolo 126 della Costituzione che arriva fino a giustificare lo scioglimento per ragioni di sicurezza nazionale.

Ora, invece, al sistema dei controlli voi volete sostituire e sostituite il sistema dei divieti; ed anche l'emendamento Amadeo — sia pure in forma più limitata di quanto non voglia l'onorevole Jervolino — vieta alla regione, per adesso, di occuparsi di 12 fra quelle 17 materie, che invece sono contemplate dall'articolo della Costituzione.

Ora, che differenza vi è tra il sistema dei controlli e quello dei divieti? Il controllo permette comunque alla regione di discutere e, se non di deliberare, quanto meno di proporre. Il divieto, invece, impedisce la discussione, impedisce, cioè, l'interessamento

dell'organo regionale, e quindi anche del popolo che a questa regione partecipa; impedisce a questi organi di poter provvedere alla soluzione di alcuni problemi, di richiamare l'attenzione non solo della regione, ma del paese su alcune necessità di carattere regionale.

Qui siamo di fronte ad una autonomia — mi permetta l'onorevole Amadeo di fargli questo appunto — elargita per elemosina, molto a spizzico. E noi dobbiamo domandarci a chi spetti la responsabilità di questa situazione. Sappiamo benissimo — se posso ancora una volta citare l'onorevole Jervolino, le cui parole sono state una conferma — ciò che bolle entro la democrazia cristiana da tre anni a questa parte, per quanto riguarda il presunto pericolo delle regioni.

Ma i repubblicani? Noi facciamo un appunto preciso al partito repubblicano in questa sede; e dobbiamo farlo in questa sede, poiché il proponente è il presidente del gruppo repubblicano, che ci offre ora questo compromesso da lui raggiunto con la maggioranza, mentre magari, domani, il partito sarà pronto a vantarsi di aver portato il suo potente alleato su questo terreno.

Il partito repubblicano da qualche anno si è ridotto alla teoria del « contentiamoci di poco », perché « meglio poco che niente ». Vorrei domandare ai colleghi del partito repubblicano, all'onorevole Amadeo — visto che egli è solo su questa barricata regionalistica a sostenere la battaglia — che cosa ne è della bella intransigenza di un tempo. Una volta voi, repubblicani, eravate irriducibili, quando le vostre richieste erano in netto contrasto con quello che era allora l'ordinamento costituzionale dello Stato. Oggi che potreste esigere dei diritti scritti nella Carta costituzionale, siete divenuti timidi e remissivi, in modo tale che non vi accorgete che quel poco che ottenete è assai meno del molto che concedete proprio con la vostra remissività e con la vostra timidezza.

In ogni modo, noi siamo oggi di fronte a questo emendamento, che, in realtà, con l'aria di concedere qualche cosa, svirilizza o sterilizza la regione. Lo stesso vi è successo per quanto riguardava il problema delle elezioni regionali. Ci avete detto una volta che bisognava accettare il sistema di secondo grado nelle elezioni, per cercare di aver presto almeno la prima prova elettorale; e non si è ottenuta. Oggi, probabilmente, ci dite che bisogna cominciare con il concedere queste cinque materie alla legislazione regionale, perché, altrimenti, non otterreste di più.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

Però, noi domandiamo a che cosa, in questa maniera, avete ridotto la regione. Essa si dovrà occupare di fiere e di mercati, di musei e di biblioteche di enti locali, di pesca nelle acque interne; sarà impegolata nelle questioni di circoscrizioni comunali. Però, le avete tolto materie, non dico come quella della polizia rurale o urbana, che può darvi fastidio o suscitare delle paure; ma le togliete perfino la facoltà di interessarsi dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo, che sono problemi peculiari e caratteristici delle nostre regioni.

In parole povere, a noi sembra che un atteggiamento di questo genere, atteggiamento di cui facciamo carico al partito repubblicano, in maniera particolare, abbia in realtà incoraggiato il tentativo di seppellimento della regione. Sappiamo bene che la tecnica dell'insabbiamento rientra fra gli artifici parlamentari; però sappiamo che certamente non è uno degli espedienti più nobili e, in qualche caso, nemmeno di quelli leciti e legittimi.

Per cui, evidentemente, noi non possiamo essere dello stesso parere dell'onorevole Jervolino, giacché sosteniamo che tutte le materie contemplate nell'articolo 117 devono essere attribuite già oggi alla regione. Abbiamo, a questo proposito, una conferma che viene dallo stesso onorevole Amadeo, che ora mi sembra così impaziente di vedermi concludere.

AMADEO. Ella mi rivolge domande, in sede di dichiarazione di voto, a cui io sarò certamente nella impossibilità di rispondere.

CORONA ACHILLE. Potrà parlare per fatto personale.

AMADEO. Se vuol fare un dialogo con me o con il mio partito, lo faccia fuori di qui; in questa sede non posso accettarlo.

CORONA ACHILLE. Debbo ricordare che l'onorevole Amadeo, quando si discusse questa legge due anni fa, ebbe a riaffermare principi che oggi non mi sembrano più confermati da questo emendamento. Egli disse: «È necessario dare in tal modo, nella più ampia misura, il via alla legislazione regionale. Prescindendo da ciò, è necessario che noi ribadiamo l'assoluto valore della IX norma transitoria della Costituzione. Con questa sanzione: se, spirato il termine, le leggi cornice non saranno pronte, le regioni potranno nulladimeno esercitare la loro autonomia legiferando in base a principi ricavati dalla legislazione attuale».

Il termine è scaduto e la legislazione non c'è. Ci sembra, in base a ciò che affermavano gli antichi sostenitori di questa teoria, di

poter pretendere che l'autonomia regionale si estenda a tutte le materie contemplate dalla Costituzione.

Concludendo, noi voteremo a favore dell'emendamento Amadeo; ma non possiamo dare questa nostra approvazione senza, nel contempo, elevare la nostra protesta per quello che nell'emendamento Amadeo non c'è e che, anzi, dall'emendamento viene implicitamente escluso, sicuri che a questa protesta si associeranno i consigli regionali non appena saranno posti in vita.

POLETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLETTI. A titolo puramente personale, ma con la preghiera, soprattutto ai colleghi del mio gruppo, di voler considerare i motivi per i quali dichiaro di votare a favore dell'emendamento Amadeo, desidero sottolineare che non sono affatto convinto dai motivi che l'onorevole Jervolino ha addotto (credo anch'egli a titolo personale), per dire che egli voterà contro l'emendamento Amadeo, perché non mi pare sia vera né l'una né l'altra delle due ragioni da lui esposte.

Non è esatto che questa votazione sia in contrasto con quella precedente, vale a dire con la reiezione, da parte nostra, dell'emendamento Martuscelli, perché — come è stato dimostrato ieri dal relatore Russo — altro è ciò che voleva l'emendamento Martuscelli (cioè che le regioni cominciassero a legiferare senza che fossero fissati quei famosi principi fondamentali di cui parla l'articolo 117 della Costituzione), ed altro è dire — come l'onorevole Amadeo ha dimostrato — che queste cinque materie sono di tale natura e di tale essenza che non c'è affatto bisogno che i famosi principi fondamentali, di cui parla l'articolo 117 della Costituzione, siano sanciti perché su queste cinque materie di secondaria o marginale importanza la regione possa cominciare a legiferare.

Non è vero, per i motivi che ho detto, che vi sia una violazione dell'articolo 117 del testo costituzionale. Io, come coerente ed acceso — ci tengo a dichiararlo — sostenitore dell'autonomia regionale, affermo che questa autonomia — che pienamente deve esercitarsi nell'ambito amministrativo, che deve essere (come è stabilito nel disegno di legge proposto dalla Commissione) controllata dallo Stato in materia, ripeto, legislativa, quindi pienamente rispondente a quella che è l'autonomia della regione — deve essere tuttavia inquadrata nell'unità inscindibile della nazione e della patria. Insisto su questo concetto, per-

ché non v'è nulla di più falso che il dire che il progetto presentato dalla nostra Commissione smembrò l'Italia in sedici Stati. Queste inesattezze lasciamole dire ai signori del movimento sociale italiano o ad altri che abbiano interesse a dirlo. Voterò, dunque, a favore, perché ritengo opportuno ed estremamente utile che la regione cominci a fare la sua prova, in materia di legislazione autonoma, proprio da quelle cinque materie che dall'emendamento dell'onorevole Amadeo sono previste. Vorrei, inoltre, che i colleghi, una volta convinti di ciò, votassero insieme con me l'emendamento Amadeo.

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Onorevoli colleghi, noi siamo favorevoli all'emendamento Amadeo solamente per quanto riguarda la prima parte, e chiediamo che questo emendamento sia votato per divisione, in quanto non soltanto non vediamo che la seconda parte sia conseguente alla prima, ma ci sembra, anzi, che fra le due parti vi sia un netto contrasto.

L'onorevole Jervolino ha posto una specie di obiezione teorica e dottrinaia contro l'ammissibilità dell'emendamento Amadeo, per quanto riguarda la prima parte; ma a noi pare che essa si fondi su dei presupposti erronei. Noi, quando abbiamo fatto la distinzione tra le varie specie di funzioni legislative, abbiamo detto che si può parlare di legislazione esclusiva quando due enti — in questo caso lo Stato e la regione — hanno una competenza esclusiva, separata, su materie distinte tra loro. Vi è, invece, funzione legislativa concorrente quando entrambi gli enti hanno la facoltà di legiferare nelle stesse materie e cioè, in questo caso, in quanto lo Stato, per le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, deve porre i principi fondamentali, e la regione deve emanare le norme concrete. Questo mi sembra pacifico, e potrei citare molti passi e molti testi autorevoli in materia di discipline amministrative, i quali parlano tutti di legislazione concorrente nel caso della legislazione regionale.

E che lo Stato deve porre i principi fondamentali non lo nega nessuno, ed è scritto anche sulla Costituzione. È perciò che l'emendamento soppressivo dell'articolo 9, da me proposto, non implicava che lo Stato non avesse il diritto di porre i principi fondamentali a cui la regione deve attenersi, ma contestava che si potesse porre una remora a tempo indeterminato, e rinviare indefinitamente la potestà legislativa della regione, perché in

questo modo si introducevano non i limiti fissati nella Costituzione, ma un divieto che non esiste nella Costituzione, e quindi contrastante con la Costituzione stessa. Da questo concetto che cosa discende a proposito dell'emendamento Amadeo? Se lo Stato ha la possibilità di porre questi principi, e non una remora (secondo noi anticostituzionale), lo Stato, evidentemente, può ben consentire, come stabilisce l'ultimo capoverso dell'articolo 9, che in una determinata materia la regione possa legiferare... (*Interruzione del deputato Jervolino*). Non è anticostituzionale questo! Perché? Perché come è lo Stato che ha la competenza di porre, determinare e modificare i principi fondamentali, così lo Stato stesso può ovviamente riconoscere, con una legge, che in determinate materie quei principi fondamentali non hanno bisogno di ulteriori determinazioni.

A questo evidente principio risponde l'ultimo capoverso dell'articolo 9, nel testo della Commissione, e il principio rimane anche quando è stato applicato ad alcune materie, perché sempre, da un momento all'altro, il Parlamento può riconoscere che i principi sussistono ben determinati anche su altre materie appartenenti alla competenza regionale.

Un'automutilazione legislativa del Parlamento a me pare assurda ed anti giuridica. Altro che ridurre le regioni a minime espressioni geografiche e amministrative! Questo significa porre il Parlamento in condizione di non poter fare nemmeno quello che è stabilito dalla Costituzione e dalle stesse leggi.

Da queste osservazioni derivano due conseguenze. La prima è che non è anticostituzionale affatto l'emendamento Amadeo nella prima parte, perché con essa il Parlamento riconosce, con legge ordinaria, che i principi fondamentali non hanno bisogno di particolari specificazioni su alcune materie. La seconda è che il capoverso dell'emendamento è inaccettabile, perché il Parlamento può sempre riconoscere che in materie di competenza regionale non vi sia bisogno di particolari determinazioni dei principi fondamentali.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. L'articolo 117 dice che queste materie devono essere stabilite con leggi dello Stato.

MARTUSCELLI. No. L'articolo 117 è così concepito: « La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ». Ciò significa che la legislazione è concorrente e che lo Stato ha il diritto di stabilire i principi fondamentali; ma è evi-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

dente che lo Stato può sempre riconoscere che non vi è bisogno dell'esercizio di questo diritto, perché i limiti possono essere rispettati senza bisogno di particolari formulazioni dei principi, specie se la materia è di carattere strettamente locale. E, se leggiamo le materie indicate nell'emendamento Amadeo, vediamo appunto che si tratta di materie del tutto locali.

Ed allora, onorevole Jervolino, in tema di legislazione concorrente, volete sostituire al diritto dello Stato di stabilire principi fondamentali una specie di dovere, cioè che lo Stato non possa addirittura riconoscere l'esistenza di una sufficiente formulazione dei principi e liberare la facoltà normativa della regione? Questa, ripeto, è una specie di automutilazione del Parlamento, per cui mi auguro che l'emendamento Amadeo sia accettato nella sua prima parte, rinnovando però la richiesta che esso sia votato per divisione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 9, nel testo della Commissione, sul quale non vi sono emendamenti:

« Il Consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza ad all'articolo 117 della Costituzione se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti, singolarmente per ciascuna materia, i principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale ».

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo Amadeo:

« In materia di circoscrizioni comunali, fiere e mercati, istruzione artigiana e professionale, musei e biblioteche di enti locali, caccia e pesca nelle acque interne, il Consiglio può emettere leggi nei limiti dell'articolo 117 della Costituzione anche prima della emanazione delle leggi della Repubblica previste nel comma precedente ».

(È approvato).

Do ora lettura del secondo comma, del testo della Commissione, del quale l'onorevole Amadeo propone la soppressione:

« Con legge della Repubblica può consentirsi alle Regioni di emettere norme legislative per alcune fra tali materie, indipendentemente dall'emanazione delle leggi di cui al primo comma ».

La Commissione è d'accordo per la soppressione?

RUSSO, *Relatore*. Sì, perché ritiene che l'emendamento Amadeo, testé votato, abbia carattere sostitutivo di questo secondo comma.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Le considerazioni fatte sulla costituzionalità o meno dell'emendamento Amadeo varrebbero anche per il secondo comma dell'articolo 9. Pertanto, con le stesse riserve fatte ieri per l'emendamento Amadeo, mi rimetto alla Camera anche per il secondo comma dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Amadeo, soppressivo del secondo comma del testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10, riservato alla Assemblea. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente entrano immediatamente in vigore nelle regioni, abrogando le norme regionali che siano in contrasto con esse.

« I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Martuscelli, Merloni, Failla, La Marca, Amendola Pietro, Nasi, Bruno, Cinciari Rodano Maria Lisa, Clocchiatti e Boldrini hanno proposto di sostituire questo articolo col seguente:

« In caso di modificazioni legislative dei principi fondamentali limitativi della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, i Consigli regionali dovranno apportare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni nel termine di novanta giorni ».

L'onorevole Martuscelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MARTUSCELLI. Il testo dell'articolo 10 proposto dalla Commissione consta di due parti che è bene esaminare con una certa attenzione, perché a me sembra che la prima parte, oltre a creare gravissimi inconvenienti pratici, si ponga anche in contrasto con la seconda.

Che cosa si vuol dire con la prima parte? È un principio universalmente noto, un principio fondamentale di tutte le legislazioni che le leggi possono abrogare espressamente

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

o tacitamente le altre leggi e che, con l'abrogazione, una legge decade e non può essere applicata. Ora, nel caso in esame, non siamo in un campo differente da quello ordinario cui si applica il principio testé enunciato, perché il fatto che lo Stato stabilisca i principi fondamentali nell'ambito della sua competenza concorrente legislativa (mentre la regione stabilisce le norme concrete) non toglie alle relative sue leggi il carattere di leggi vere e proprie, non toglie cioè il carattere di leggi alle norme che enunciano questi principi fondamentali. Il che vuol dire che non occorre stabilire una norma particolare la quale dica che le norme che stabiliscono i principi fondamentali abrogano le leggi precedenti che disciplinano diversamente gli stessi principi. E poiché le norme concrete, di competenza della regione, devono attenersi a questi principi, ne deriva che, modificati i principi fondamentali, debbono essere modificate anche le norme concrete. È quindi giusto che i consigli regionali, nell'ambito della loro competenza, cioè nell'ambito dell'emanazione delle norme concrete, per rispettare quei limiti che sono disposti dall'articolo 117 della Costituzione, debbono abrogare o modificare le norme stesse, per uniformarle e armonizzarle con i principi fondamentali modificati dallo Stato.

Ma si può dire, come fa l'articolo 10 del testo della Commissione, nella sua prima parte, che le leggi della Repubblica che modificano questi principi fondamentali entrano immediatamente in vigore nelle regioni abrogando le norme regionali? E che cosa vuol dire « entrano immediatamente in vigore »? Forse che il Parlamento non può stabilire che una legge sui principi fondamentali entri in vigore dopo 15 giorni, secondo la normale *vacatio legis*, ma deve immetterle immediatamente in vigore, quasi come un obbligo fatto al Parlamento di sopprimere ogni *vacatio*? No, solo che esse abrogano automaticamente le norme legislative regionali. E allora che cosa significa l'obbligo successivo, fatto ai consigli regionali, in cui si stabilisce il termine di 90 giorni per adeguare le leggi regionali? Significa che, mentre da una parte le regioni dovrebbero entro 90 giorni abrogare le proprie norme, queste norme sono però anche immediatamente abrogate; e giudice di questa abrogazione automatica è il cittadino, cioè colui che dovrebbe disapplicare le norme non ancora integrate da quelle adeguatrici della regione. Ma, oltre a questo assurdo pratico, vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che il primo capoverso dell'articolo 10

è incostituzionale, per quello che abbiamo già detto e che brevemente riassumiamo.

Ho inteso le parole di oratori di ogni gruppo politico di questa Assemblea e mi pare che siamo tutti d'accordo su questo: cioè, che siamo in tema di funzioni legislative concorrenti, e credo che in ciò siano d'accordo anche tutti i componenti della Commissione. Se siamo in tema di legislazione concorrente, ciò vuol dire che lo Stato ha il potere di emanare le norme sui principi fondamentali e la regione deve emanare le norme concrete. Ma se poi stabiliamo, con una disposizione particolare, che le leggi dello Stato, cioè del Parlamento, che modificano questi principi fondamentali, invece di esaurire con la modificazione dei principi la loro sfera di competenza legislativa, che si limita appunto ai principi fondamentali, trascenderebbero questa sfera, perché, contro ogni impostazione e generando in pratica quegli inconvenienti già rilevati, di fronte al consiglio regionale che deve ancora abrogare le proprie norme relative, abrogerebbero anche direttamente le norme regionali che il cittadino dovrà disapplicare, verremo a sancire questa gravissima incostituzionalità: che lo Stato, nell'esercizio della sua legislazione concorrente, può invadere il campo dell'altro potere legislativo che è quello regionale.

Mi pare chiarissimo questo rilievo. Se abbiamo questo principio: competenza dello Stato per i principi fondamentali, competenza della regione per le norme concrete, e obbligo della regione di attenersi ai principi stabiliti dallo Stato il cui potere è prevalente, la modificazione dei principi fondamentali attuata dallo Stato non può comportare che un obbligo di abrogazione e di adeguamento per la regione. Se a tale modificazione si conferisce invece un valore abrogativo diretto ed automatico delle norme regionali (a parte la gravissima difficoltà pratica di accertare questa abrogazione), si viene ad abolire il confine derivante alla competenza di un ente, lo Stato (limitata ai principi fondamentali), dalla competenza concorrente dell'altro ente, la regione (che sola può porre e — conseguentemente — abrogare le norme legislative concrete).

Se voi sancite che lo Stato, legislatore concorrente, oltre a legiferare entro i confini della sua potestà legislativa, cioè oltre ad emanare norme sui principi fondamentali, può abrogare direttamente (non so come in pratica si possa fare; non saprei come si possa realizzare questo immediato ingresso dei principi nelle regioni, al di fuori dell'obbligo del

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

consiglio regionale di abrogare le norme), a me pare che voi, oltre a sancire un aberrazione giuridica praticamente inapplicabile, oltre a sancire il trionfo del caos, verreste anche a sancire un principio nettamente violatore della Costituzione, perché darestes alle leggi statali una portata incidente nella sfera dell'altro legislatore concorrente, la regione, e, anziché limitarvi a prescrivere a questa un termine per eseguire il suo obbligo dell'adeguamento, attribuireste l'efficacia abrogativa diretta alla enunciazione dei principi fondamentali, trasformandoli quindi in norme concrete.

Per questi motivi, io, rispettando, ampliando e perfezionando il secondo comma e quindi riconoscendo il principio fondamentale stabilito dalla Commissione, cioè che le leggi dello Stato che modificano i principi nei cui limiti deve pronunciarsi il consiglio regionale, quando sono modificate comportano la modifica anche delle norme regionali, ritengo però che la Costituzione possa esser rispettata solo sopprimendo sostanzialmente il primo comma dell'articolo 10 in esame; per cui, cancellata un'assurda abrogazione automatica che confonde due distinte competenze legislative concorrenti, propongo che ci si limiti a prescrivere alla regione di uniformarsi, nell'ambito della sua competenza, alle leggi stabilite dallo Stato, nella competenza sua particolare, che è quella di stabilire e modificare i principi fondamentali.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole: «entrano immediatamente in vigore nelle regioni», e a modificare la parola «abrogando» in «abrogano»

Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

RUSSO, Relatore. La maggioranza della Commissione accetta l'emendamento del Governo, che migliora il testo dell'articolo così come era stato proposto dalla Commissione, risolvendo una delle preoccupazioni giustamente avanzate dall'onorevole Martuscelli, laddove si riferiva alla frase: «entrano immediatamente in vigore nelle regioni».

Accogliendo l'emendamento proposto dal Governo, che la Commissione fa proprio, mi oppongo all'emendamento soppressivo Martuscelli. Quando sorga un contrasto fra una legge dello Stato che fissa principi fondamentali e una legge regionale, ritengo naturale la prevalenza immediata della legge dello Stato, e sono favorevole a sopprimere dal testo le parole: «entrano immediata-

mente in vigore», proprio perché questa frase ha un significato pleonastico, perché è naturale che le leggi dello Stato entrino in vigore in tutto il territorio della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sull'emendamento Martuscelli?

PICCIONI, Vicepresidente del Consiglio dei ministri. Il Governo concorda con le conclusioni e con le motivazioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Martuscelli, sostitutivo dell'intero articolo 10:

« In caso di modificazioni legislative dei principi fondamentali limitativi della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, i Consigli regionali dovranno apportare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni nel termine di novanta giorni ».

(Non è approvato).

Poiché la Commissione ha accolto l'emendamento del Governo, il testo del primo comma dell'articolo 10 è il seguente: «Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse».

LAONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAONI. Io credo che il Governo, nel presentare l'emendamento, e la Commissione nell'accettarlo, si siano resi conto del fatto che l'articolo, così come era formulato, si prestava a delle ambiguità. Cioè il problema è questo. Da quando data l'abrogazione della legge? Dal primo giorno in cui entra in vigore la legge nazionale, o dal novantesimo giorno, termine entro il quale la regione deve modificare la sua legge? Questo è il problema, secondo il mio parere. Io credo che il Governo e la Commissione con l'emendamento che hanno presentato consentano nella tesi che l'abrogazione data dal novantesimo giorno e non dal primo, cioè dal momento in cui la regione non abbia assolto al dovere che viene fissato dalla legge.

Però, se così è, se vi è l'accordo di sostanza, io direi che dovremmo accordarci anche nella forma perché questa, a questo punto, non è chiara. Era estremamente ambigua nel primo momento in quanto, dicendosi che la legge entrava immediatamente in vigore era evidente che si poteva ritenere che il termine di novanta giorni non avesse praticamente

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

valore alcuno. Ma anche attualmente, tolta la parola « immediatamente » e introdotta la formula governativa, io credo che l'ambiguità non sia stata del tutto eliminata.

Insomma, chiariamoci le idee: quando viene abrogata la legge? La legge regionale s'intende abrogata il primo giorno in cui entra in vigore la legge nazionale, oppure il giorno in cui gli organi regionali non hanno assolto al loro compito e cioè novanta giorni dopo l'entrata in vigore della legge?

Se intendete che è abrogata il primo giorno, è più chiara la formula originaria della Commissione; se invece — come riteniamo — dite di avere stabilito (dopo aver fissato un termine di tempo per modificare la legge nazionale) che l'abrogazione della legge avviene soltanto nel novantesimo giorno, allora usiamo una formula più chiara. Questa è la richiesta che io volevo fare.

PRESIDENTE. L'onorevole Laconi pone il problema di chiarire con precisione l'entrata in vigore delle leggi della Repubblica, modificative dei principi fondamentali. Invito il relatore a fornire i chiarimenti richiesti.

RUSSO, *Relatore*. Nel dichiararsi favorevole alla soppressione delle parole « entrano immediatamente in vigore » la Commissione ha ritenuto proprio di superare la difficoltà prospettata dal Presidente. È evidente che la legge entra in vigore quando è trascorso il normale periodo di *vacatio legis*.

Per quanto si riferisce all'osservazione dell'onorevole Laconi, io lo ringrazio perché mi da la possibilità, come relatore, di chiarire il mio pensiero. Quando vi è un contrasto tra la legge dello Stato ed una legge regionale, la legge dello Stato, decorso il normale periodo di *vacatio legis*, entra in vigore nella regione e abroga la norma regionale che sia in contrasto con la legge dello Stato.

Questa è l'interpretazione che la Commissione dà all'articolo 10 così come è formulato dopo l'accoglimento dell'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Russo, ella apre un secondo problema: il coordinamento del secondo comma con il primo, cui ha accennato del resto anche l'onorevole Laconi.

RUSSO, *Relatore*. Il primo comma si riferisce ai principi fondamentali. Quindi non vi è nessun contrasto fra il primo e il secondo comma dell'articolo 10. Quando vi sia una legge della Repubblica che modifichi i principi fondamentali di una determinata materia, il consiglio regionale ha l'obbligo, entro novanta giorni, di adeguare le sue disposizioni ai principi fondamentali, dando attuazione,

nell'ambito dei principi fondamentali, alla legislazione di competenza dell'ente regione. Quindi non trovo che vi sia un contrasto fra il primo e il secondo comma dell'articolo 10, anche se questo secondo comma può apparire, sotto un certo profilo, superfluo.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

PICCIONI, *Vicepresidente del Consiglio dei ministri*. Sono d'accordo con il relatore, sia per quanto si riferisce alla motivazione della prima parte dell'articolo, sia per quanto concerne il nesso che vi è fra la prima e la seconda parte. È chiaro che il contrasto tra le leggi dello Stato e quelle regionali non può permanere neppure per breve tempo ed è, quindi, altrettanto chiaro, che non appena le prime entrano in vigore, la discordante o contraddittoria disposizione deve cedere il passo all'applicazione della legge prevalente. Su questo, mi pare, non ci possono essere dubbi.

Per quanto si riferisce alla seconda parte dell'articolo, a me pare che la iniziativa legislativa della regione non venga meno anche dopo la legge nazionale di abrogazione: la regione sarà quindi sempre in grado di fare un'altra legge sulla stessa materia di quella abrogata ma modificata in conformità ai nuovi principi generali. La seconda parte dell'articolo, quindi, potrebbe anche essere del tutto pleonastica e l'indicazione dei 90 giorni soltanto indicativa. Tuttavia, non sarà male approvarla, se non altro per rafforzare il concetto della permanente iniziativa demandata alla regione di legiferare, sia pure con le limitazioni indicate nei principi generali suddetti.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Noi saremmo stati lieti se le dichiarazioni del Governo e della Commissione fossero state tranquillizzanti; ma i chiarimenti del relatore e del vicepresidente del Consiglio, al contrario, ci hanno convinti che le disposizioni contenute nell'articolo 10, anche nella nuova formulazione proposta dal Governo, riducono la legislazione regionale a una semplice regolamentazione delle leggi nazionali. Ciò è dato come scontato e come naturale, tanto che persino l'onorevole Piccioni, una volta valido sostenitore del regionalismo e della potestà legislativa delle regioni...

PICCIONI, *Vicepresidente del consiglio dei ministri*. Lo sono tuttora.

LACONI. ...è ridotto a difendere tesi contrarie al suo pensiero.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

PICCIONI, *Vicepresidente del Consiglio dei ministri*. Niente affatto!

LACONI. Mutati i tempi, quindi, mutati gli animi e mutate le idee.

Questo, dicevo, ci convince ancora di più che siamo di fronte allo svuotamento totale della potestà legislativa della regione. Noi riteniamo di essere giunti ad uno dei punti cardinali della questione e per questa ragione non possiamo rinunciare a che la Camera si pronunci e ciascuno assuma una responsabilità personale, se non dinanzi al paese, che può anche non badare a queste cose, almeno nei confronti della coerenza del proprio atteggiamento di ieri e di oggi. Per questa ragione domando la votazione per appello nominale sul primo comma dell'articolo 10 nel nuovo testo della Commissione e del Governo.

SCALFARO. Chiedo lo scrutinio segreto. (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta è appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sul primo comma dell'articolo 10 nel nuovo testo della Commissione e del Governo:

« Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse ».

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico che la Camera non è in numero legale per deliberare.

La seduta è rinviata alle ore 19,40.

Sono presenti:

Adonnino — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Amendola Pietro — Andreotti — Angelucci Nicola — Arcaini — Assennato — Azzi.

Baglioni — Barbina — Basso — Bazoli — Belliardi — Belloni — Bennani — Benvenuti — Bernieri — Berti Giuseppe fu Angelo — Bertola — Bettinotti — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Bianchini Laura — Bianco — Bigiandi — Bima — Bonomi — Bosco

Lucarelli — Bovetti — Bruno — Bucciarelli Ducci — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calasso Giuseppe — Calcagno — Camangi — Camposarcuno — Capalozza — Cappugi — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Carpano Maglioli — Caratelli — Carron — Casalnuovo — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Ceccherini — Ceravolo — Chiarini — Chiostergi — Colitto — Colombo — Consiglio — Coppi Alessandro — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Corsanego — Costa — Covelli — Cremaschi Olindo — Cuttita.

D'Agostino — D'Amore — Delle Fave — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Michele — De Palma — Di Donato — Di Fausto — Donati — Donatini — Ducci.

Ermini.

Fabriani — Fadda — Failla — Farinet — Fascetti — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Fietta — Fina — Fiorentino — Foderaro — Fora — Franceschini — Franzo.

Gabrieli — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giolitti — Giordani — Giovannini — Giuntoli Grazia — Gotelli Angela — Grammatico — Grifone — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gullo.

Helfer.

Ingrao.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Marca — La Rocca — Larussa — Lecciso — Lizier — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Longhena — Lopardi — Lupis — Luzzatto.

Malvestiti — Mancini — Manuel-Gismondi — Manzini — Marazza — Marengi — Marotta — Martino Edoardo — Martuscelli — Marzarotto — Marzi Domenico — Mastino del Rio — Matteucci — Mazza Crescenzo — Medi Enrico — Menotti — Merloni Raffaele — Miceli — Mieville — Mondolfo — Montagnana — Monterisi — Monticelli — Montini — Moro Aldo — Moro Francesco — Mussini.

Nasi — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Negrari — Nenni Pietro — Nicotra Maria — Nitti — Notarianni.

Paolucci — Pavan — Pelosi — Pesenti Antonio — Petrilli — Petrone — Piccioni — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Polano — Poletto — Poilastrini Elettra — Ponti — Pugliese.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Ravera Camilla — Reali —
Reposi — Rivera — Roberti — Rocchetti —
Russo Carlo.

Sabatini — Sailis — Salvatore — Sammar-
tino — Sampietro Umberto — Sansone —
Saragat — Sartor — Scaglia — Scalfaro —
Schiratti — Scotti Alessandro — Sedati —
Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Si-
lipo — Simonini — Smith — Spallone —
Spiazzi — Spoleti — Stagno d'Alcontres —
Stella — Storchi — Stuardi — Suraci.

Tanasco — Terranova Raffaele — Tito-
manlio Vittoria — Tomba — Tommasi —
Tonengo — Torretta — Tosato — Tosi —
Troisi — Truzzi Ferdinando — Tupini —
Turchi Giulio — Turco Vincenzo.

Valsecchi — Veronesi — Vigorelli — Vi-
viani Luciana — Vocino — Volgger.

Zaccagnini Benigno.

Sono in congedo:

Angelini.

Bavaro — Bensi.

Cara — Chieffi — Cifaldi — Coccia — Cuz-
zaniti.

Giannini Guglielmo.

Leone-Marchesano.

Martini Fanoli Gina.

Pastore.

Riva.

Saggin — Santi.

*(La seduta, sospesa alle 18,40, è ripresa
alle 19,40).*

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Scalfaro se insiste sulla domanda di scrutinio segreto sul primo comma dell'articolo 10.

SCALFARO. Non insisto.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Laconi se insiste sulla richiesta di appello nominale.

LAÇONI. Non insisto.

RUSSO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO, *Relatore*. Chiedo che la votazione sull'articolo 10 sia rinviata ad altra seduta, per esaminare la possibilità di un eventuale coordinamento fra il primo ed il secondo comma.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Propongo che la Camera voti oggi sugli articoli formulati dalla Commissione, che de-

vono essere votati senza dichiarazioni di voto, rinviando ad altra seduta gli articoli il cui esame è riservato all'Assemblea.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si dia lettura degli articoli formulati dalla Commissione, che porrò successivamente in votazione.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

ART. 11.

« Il Presidente del Consiglio regionale invia entro cinque giorni al Commissario del Governo, per il visto, le leggi deliberate dal Consiglio stesso.

Se entro trenta giorni dalla data della ricevuta il Governo non fa opposizione e il Commissario non appone il visto, questo si ha per apposto.

Entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga ». Nell'ipotesi di cui al secondo comma la formula è così modificata: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga ».

Al testo segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione (*indicazione della Regione*) ».

Le leggi regionali sono riprodotte nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* ».

(È approvato).

ART. 12.

« Le leggi e i regolamenti regionali entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione*, salvo i casi d'urgenza previsti dal secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ».

(È approvato).

ART. 13.

« Il consenso del Governo della Repubblica alla anticipata entrata in vigore di leggi re-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

gionali, ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, è dato con visto apposto alla legge stessa dal Commissario del Governo ».

(È approvato).

ART. 14.

« Il Consiglio regionale tiene la sua prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno 5 giorni prima.

La presidenza provvisoria del Consiglio è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti. I due consiglieri più giovani fungono da segretari ».

(È approvato).

ART. 15.

« Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'ufficio di presidenza con l'elezione del Presidente, di due Vice presidenti e di due Segretari. »

Alla elezione del Presidente, dei due Vice presidenti e dei due Segretari del Consiglio regionale si procede con votazioni separate.

Ciascun consigliere vota un solo nome.

Il Consiglio elegge inoltre nel proprio seno, all'infuori dei membri della Giunta, tre revisori dei conti.

Ciascun consigliere vota due nomi.

I componenti l'ufficio di presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili ».

(È approvato).

ART. 16.

« Al Presidente del Consiglio regionale è corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non può superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III ».

(È approvato).

ART. 17.

« Ai Consiglieri regionali per i giorni di seduta è corrisposta un'indennità di presenza fissata con legge regionale ».

(È approvato).

ART. 17-bis.

« Ai membri dei Consigli regionali non possono essere attribuiti con legge della Regione prerogative e titoli che per legge o per tradizione siano propri dei membri del Parlamento o del Governo ».

(È approvato).

ART. 18.

« Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria ogni quadrimestre, in data da fissarsi nello statuto regionale.

Può essere anche convocato in via straordinaria e per oggetti determinati su richiesta del Presidente della Giunta regionale, o del Commissario del Governo nei limiti dei suoi poteri istituzionali, o di un quarto dei Consiglieri in carica.

L'adunanza ha luogo entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta alla presidenza la richiesta di convocazione straordinaria.

L'ordine del giorno del Consiglio regionale è comunicato al Commissario del Governo.

Le adunanze del Consiglio regionale sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento ».

(È approvato).

ART. 19.

« Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno ».

(È approvato).

ART. 20.

« Il Consiglio regionale delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali sia prescritta una maggioranza speciale ».

(È approvato).

ART. 21.

« Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.

Spetta al Consiglio regionale:

1°) la formulazione di proposte di legge al Parlamento, nonché dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;

2°) l'approvazione del bilancio preventivo, dei relativi storni di fondi da un capitolo all'altro e del conto consuntivo;

3°) la deliberazione dei tributi regionali;

4°) l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

5°) l'istituzione di enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

6°) l'approvazione dei piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e la organizzazione di servizi pubblici di interesse della Regione e dei finanziamenti relativi;

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

7°) la nomina di commissioni e di membri di commissioni devoluta per legge della Repubblica alla Regione;

8°) ogni altra deliberazione per la quale la legge richiama l'approvazione del Consiglio o che sia rimessa al voto del Consiglio medesimo dalla Giunta.

A richiesta del Governo, il Consiglio esprime inoltre parere su questioni di interesse generale, che abbiano particolare riflesso nella Regione ».

(È approvato).

ART. 22.

« L'elezione del Presidente della Giunta ha luogo a scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti.

È proclamato presidente il consigliere che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora anche dopo la votazione di ballottaggio nessun consigliere abbia ottenuto tale maggioranza, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale è proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il consigliere più anziano di età.

In caso di vacanza dell'ufficio di presidente il Consiglio è convocato entro 15 giorni per la nomina del successore »

(È approvato).

ART. 23.

« Al Presidente della Giunta regionale è corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non può superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III. »

(È approvato).

ART. 24.

« Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 121 della Costituzione e quelle che gli siano attribuite dalle leggi o dallo sta-

tuto regionale. Egli convoca e presiede la Giunta regionale.

A lui spetta la firma degli atti della Regione.

Il Presidente ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta nella prima adunanza, promuove davanti alle autorità giudiziarie i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.

Al Presidente spetta designare i titolari degli assessorati previsti dallo Statuto regionale ».

(È approvato).

ART. 25.

« La Giunta regionale è composta del Presidente e di sei Assessori effettivi e due supplenti nelle Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti. Gli assessori effettivi sono da otto a dieci in quelle con popolazioni fino a tre milioni di abitanti, da dieci a dodici nelle altre. In tutti e due i casi il numero degli assessori supplenti è di quattro.

Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

La Giunta dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo quanto disposto dall'articolo 33.

In caso di vacanza della Giunta o di una parte di essa il Consiglio è convocato entro 15 giorni per la rinnovazione o l'integrazione.

(È approvato).

ART. 26.

« Gli assessori sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio regionale nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessuno o solo alcuni consiglieri hanno riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni nella quale si procede a votazione di ballottaggio purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da ricoprire i consiglieri che hanno riportato più voti.

A parità di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri più anziani di età ».

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

ART. 27.

« Non possono contemporaneamente far parte della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottante e adottato ».

(È approvato).

ART. 28.

« Agli assessori regionali è corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non può superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado IV. ».

(È approvato).

ART. 29.

« La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. ».

Le adunanze della Giunta non sono pubbliche ».

(È approvato).

ART. 30.

« La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. ».

Essa provvede alla esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio.

Amministra il patrimonio della Regione e controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali.

Predispose il bilancio preventivo e presenta annualmente il conto consuntivo.

Inoltre delibera per le seguenti materie, nei limiti e nei modi fissati dalle leggi e dallo statuto regionale:

1°) storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio;

2°) progetti dei lavori nei limiti dei piani di cui all'articolo 21;

3°) contratti della Regione;

4°) liti attive e passive, salvo quanto disposto dall'articolo 24, rinunzie e transazioni ».

(È approvato).

ART. 31.

« La Giunta regionale, sotto la propria responsabilità, nei limiti e nei modi stabiliti dallo statuto regionale, può in caso di urgenza, deliberare provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale. ».

L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve

essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio regionale per la ratifica nella sua prima successiva adunanza. Il Consiglio regionale ove neghi la ratifica, o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate ».

(È approvato).

ART. 32.

« La Giunta regionale rende conto annualmente al Consiglio della propria attività. ».

Può essere chiamata a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio in qualunque momento su domanda di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione ».

(È approvato).

ART. 33.

« Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale, uno o più assessori possono essere revocati dall'ufficio in seguito a mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, da discutersi dal Consiglio regionale non prima di cinque giorni ed approvata per appello nominale, a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri in carica, presenti almeno due terzi dei consiglieri in carica. ».

Qualora non si raggiunga il richiesto numero dei presenti la votazione è rimandata ad altra seduta da tenersi nel giorno corrispondente della settimana successiva, purché sia presente almeno la metà più uno dei consiglieri in carica ».

(È approvato).

ART. 34.

« L'esercizio finanziario per la Regione incomincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre ».

(È approvato).

ART. 35.

« Il bilancio preventivo deve essere presentato dalla Giunta regionale entro il 31 agosto. ».

L'approvazione da parte del Consiglio regionale deve aver luogo entro il 30 novembre ».

(È approvato).

ART. 36.

« Il conto consuntivo deve essere presentato dalla Giunta regionale entro il 30 aprile ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce».

(È approvato).

Passiamo al titolo IV (Organi della provincia).

RUSSO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO, *Relatore*. Mi corre l'obbligo di ricordare che la materia disciplinata dal titolo IV, relativa agli organi della provincia, ha formato oggetto di una legge già approvata dal Parlamento: la legge elettorale sui consigli provinciali. In quella occasione, come relatore, feci presente che ci si trovava di fronte a materia il cui regolamento trovavasi previsto anche dal disegno di legge oggi in esame.

Ritengo quindi che la Camera debba procedere allo stralcio dell'intero titolo IV (Organi della provincia), oppure, più correttamente, trattandosi di articoli già approvati dalla Commissione con la procedura speciale stabilita dall'articolo 85 del regolamento, alla votazione articolo per articolo, con l'intesa che la Camera voterà contro.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come avete udito, il titolo IV fa parte di una legge già approvata ed entrata in vigore. Quindi ci troveremmo a disciplinare una materia già disciplinata da una legge, successiva al disegno di legge in esame come presentazione, ma che è stata perfezionata prima di esso.

La procedura più corretta, dovendosi rispettare il disposto dell'articolo 85 del regolamento, è, a giudizio della Presidenza, quella di porre in votazione gli articoli da 37 a 52 compreso, con l'intento della Camera di votare contro. Il voto contrario non riguarderà il merito dei singoli articoli, bensì sarà una conseguenza del fatto che la stessa materia è disciplinata da disposizioni di legge già in vigore.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che sarà seguita questa procedura.

(Così rimane stabilito).

Passiamo pertanto agli articoli da 37 a 52, che porrò successivamente in votazione. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

ART. 37.

« Entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti il Consiglio provinciale è convocato, per la prima adunanza, dal consigliere più anziano di età, con avviso da notificarsi

almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza stessa.

La Presidenza del consiglio è assunta dal consigliere anziano predetto. Il consigliere più giovane funge da segretario ».

(Non è approvato).

ART. 38.

« Il Consiglio provinciale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'ufficio di presidenza, con l'elezione, per votazione separata a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio e relativa nel secondo, di un presidente, di un vicepresidente, di un segretario e di un vicesegretario, i quali durano in carica per un anno e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge inoltre nel primo seno, all'infuori dei membri della deputazione, tre revisori dei conti. »

(Non è approvato).

ART. 39.

« Il Consiglio provinciale si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di febbraio e settembre di ogni anno.

Può essere convocato in sessione straordinaria su richiesta della deputazione provinciale o di un quarto dei consiglieri in carica.

L'adunanza ha luogo entro dieci giorni dalla data in cui è pervenuta alla presidenza la richiesta di convocazione straordinaria.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Consiglio provinciale con avviso scritto contenente l'ordine del giorno da notificarsi ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza ».

(Non è approvato).

ART. 40.

« Le adunanze del Consiglio provinciale sono pubbliche eccettuati i casi di deliberazioni relative a persone e quelli in cui, con deliberazione motivata, il Consiglio stabilisca altrimenti ».

(Non è approvato).

ART. 41.

« Il Consiglio provinciale delibera coll'intervento di almeno la metà più uno dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali sia prescritta una maggioranza speciale ».

(Non è approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

ART. 42.

« Il Consiglio provinciale provvede con le sue deliberazioni all'esercizio delle funzioni attribuite alla Provincia dalle leggi della Repubblica. Provvede pure all'esercizio delle funzioni delegate alla Provincia dalla Regione.

In particolare spettano al Consiglio provinciale:

1°) l'approvazione del bilancio preventivo, dei relativi storni di fondi da un capitolo all'altro e del conto consuntivo;

2°) l'imposizione dei tributi provinciali;

3°) l'ordinamento degli uffici e dei servizi provinciali;

4°) i provvedimenti di nomina e di cessazione dal servizio degli impiegati della Provincia;

5°) la fondazione di enti amministrativi di cui la Provincia intenda prendere l'iniziativa, nonché l'approvazione dei relativi statuti;

6°) l'approvazione dei piani generali di opere pubbliche provinciali e dei relativi finanziamenti;

7°) la nomina di commissari e di membri di commissioni, devoluta da leggi della Repubblica alla Provincia;

8°) ogni deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del consiglio o che sia rimessa al voto del consiglio medesimo dalla deputazione provinciale.

A richiesta del Governo della Repubblica o della Giunta regionale il Consiglio esprime inoltre il suo parere su questioni di interesse generale o regionale, che presentino particolari caratteristiche provinciali ».

(Non è approvato).

ART. 43.

« La Giunta provinciale è composta del presidente e di sei assessori effettivi e due supplenti nelle Provincie con popolazione fino a 300.000 abitanti; del presidente, di otto assessori effettivi e quattro supplenti nelle altre.

Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento ».

(Non è approvato).

ART. 44.

« L'elezione del Presidente della Giunta provinciale ha luogo colle modalità previste dall'articolo 22 per l'elezione del Presidente della Giunta regionale ».

(Non è approvato).

ART. 45.

« Il Presidente della Giunta provinciale:

a) rappresenta l'Amministrazione provinciale e ne firma gli atti;

b) ripartisce gli incarichi tra gli assessori provinciali;

c) ha la sorveglianza sugli uffici e sugli impiegati provinciali;

d) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi ».

(Non è approvato).

ART. 46.

« L'elezione degli assessori provinciali ha luogo colle modalità previste dall'articolo 26 per l'elezione degli assessori regionali.

(Non è approvato).

ART. 47.

« Non possono contemporaneamente far parte della Giunta provinciale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottante e adottato ».

(Non è approvato).

ART. 48.

« La Giunta provinciale delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le adunanze della Giunta provinciale non sono pubbliche.

(Non è approvato).

ART. 49.

« La Giunta provinciale è l'organo esecutivo della provincia. Essa:

a) rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sessioni;

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

c) predispone il bilancio preventivo e presenta annualmente il conto consuntivo;

d) delibera sulla erogazione delle somme stanziare in bilancio per le spese impreviste e sullo storno da un articolo all'altro di uno stesso capitolo;

e) sospende gli impiegati della Provincia rendendone conto al Consiglio;

f) nomina i salariati della Provincia e adotta i provvedimenti inerenti al loro stato giuridico ed economico.

g) stipula i contratti, determinandone le condizioni in conformità delle deliberazioni del Consiglio;

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

h) delibera in materia di liti attive e passive, rinunzie e transazioni e compie gli atti conservativi dei diritti della Provincia».

(Non è approvato).

ART. 50.

« La Giunta provinciale, sotto la propria responsabilità, può deliberare in caso di urgenza provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio provinciale.

L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio provinciale per la ratifica nella sua successiva adunanza.

Il Consiglio provinciale ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate ».

(Non è approvato).

ART. 51.

« La Giunta provinciale rende conto annualmente al Consiglio della propria attività

Può essere chiamata a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio in qualunque momento, su domanda di un quarto dei consiglieri in carica ».

(Non è approvato).

ART. 52.

« Il Presidente della Giunta provinciale, uno o più assessori possono essere revocati dall'ufficio in seguito a mozione sottoscritta e da discutersi dal Consiglio provinciale non prima di cinque giorni ed approvata per appello nominale, a maggioranza assoluta di voti, presenti almeno due terzi dei consiglieri in carica.

Qualora non si raggiunga il richiesto numero di presenti la votazione è rimandata ad altra seduta, da tenersi nel giorno corrispondente della settimana successiva, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica ».

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Passiamo al titolo V (Rapporti tra regione, provincia, comune e altri enti locali).

Si dia lettura dell'articolo 53.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« La delega delle funzioni amministrative della Regione alle provincie, ai comuni e agli altri enti locali a norma dell'articolo 118 della Costituzione è data con legge della Regione la quale può stabilire le direttive fondamentali per l'esercizio delle funzioni stesse.

La Giunta regionale può impartire ulteriori direttive cui gli enti suddetti devono attenersi nell'esercizio delle funzioni delegate.

La delega può essere revocata per legge della Regione, sentiti gli enti o l'ente interessato ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al titolo VI (Commissario del Governo e controlli).

Si dia lettura dell'articolo 54.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il Commissario del Governo è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il seguito di questa discussione è rinviato ad altra seduta.

Svolgimento di una interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha informato la Presidenza che desidera rispondere subito alla seguente interrogazione, della quale il Governo riconosce l'urgenza:

Roasio e Cavallari, ai ministri dell'interno e dei lavori pubblici, « per conoscere i provvedimenti che di urgenza si intendono adottare per salvare non solo i beni ma addirittura le vite dei cittadini contro i quali stanno infuriando le acque che prorompono dalla rottura operatasi nell'argine sinistro del Po nel tratto di fronte a Ferrara, che hanno già sommerso decine di migliaia di ettari e che minacciano da vicino la stessa città di Rovigo ».

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di rispondere.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli colleghi, prendendo motivo da questa interrogazione mi sembra opportuno informare la Camera anche della situazione generale delle zone alluvionate. Tale situazione può dirsi

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

quasi migliorata in tutte le province. Le ultime informazioni pervenute da Mantova, Parma, Cremona e Ferrara riferiscono una situazione abbastanza tranquillante. Qualche preoccupazione v'è ancora in provincia di Reggio Emilia per nuove infiltrazioni verificatesi, ma non vi sono condizioni di eccezionale gravità.

Invece, la situazione si è fatta particolarmente difficile a Rovigo. Purtroppo, secondo le informazioni ricevute — anche direttamente dal Presidente del Consiglio, il quale si trova sul posto — oggi alle ore 17 le autorità hanno dovuto disporre lo sgombero della città, avendo le acque raggiunto la sua periferia; e sembra estremamente difficile che l'intera città possa essere risparmiata da questo flagello.

Si è dovuto abbandonare i tentativi di deviare il corso delle acque per salvare la città anche per la mancanza di visibilità, che non ha permesso di individuare il punto ove effettuare un lancio di bombe a mezzo di aerei, così come era stato prospettato dagli uffici tecnici.

Lo sgombero della città, essendo stato preventivato ed essendo stati predisposti tutti i mezzi occorrenti fin da ieri, procede, può dirsi, con regolarità, per quanto lo consente la situazione anormale. Tutti gli sfollati sono avviati ai diversi centri predisposti. Padova ha potuto sistemare 10 mila sfollati e altri 3 mila potrà riceverne ancora. Sono stati predisposti alloggiamenti per 6 mila persone a Vicenza, 5 mila a Torino e 3 mila a Verona. Tutte le autorità, che in questi ultimi giorni erano state preavvisate della possibilità di dover alloggiare un numero notevole di sfollati, hanno provveduto tempestivamente, sicché l'arrivo degli sfollati consente di poterli rapidamente smistare e sistemare.

Sono stati anche avviati tutti i mezzi necessari per il mantenimento degli sfollati e per rifornire di vestiario le persone che eventualmente ne fossero rimaste prive. È stato anche disposto che tutti i bambini — per alleviarne le sofferenze — degli sfollati vengano raccolti in istituti di educazione a spese del Ministero dell'interno e in essi ospitati fino a quando la situazione non consentirà loro il ritorno presso le famiglie.

Da tutte le parti d'Italia sono stati inviati mezzi di salvataggio presso la zona particolarmente minacciata; sono già arrivati sul posto mezzi tecnici da Caserta, Pescara, Genova, Napoli, Ferrara e da altri centri d'Italia. Tutti i mezzi a disposizione della direzione generale dei servizi antincendi trovansi ammassati nei pressi delle zone minacciate

per poter intervenire al momento opportuno.

La marina, nel pomeriggio di oggi, ha messo a disposizione notevoli mezzi d'imbarco per facilitare lo sgombero delle popolazioni. Il prefetto di Ferrara, poi, informa che è stato organizzato il servizio di trasbordo, da tutti i comuni della provincia di Rovigo posti lungo la riva del Po, con l'istituzione di tre traghetti e con autocarri militari e civili.

Se si tengono presenti l'entità della superficie colpita dall'alluvione, il numero dei centri abitati colpiti e il numero delle cascine e delle case sparse per le campagne, si deve riconoscere che è stato fatto il possibile affinché il numero delle vittime fosse ridotto al minimo; e fortunatamente il numero delle vittime è veramente limitato.

Abbiamo informazioni che, nel tentativo generoso di salvare una famiglia, sei vigili del fuoco da due giorni non hanno fatto ritorno; ed è da temere per la loro vita.

Il Governo è oggi presente sul posto, attraverso il Presidente del Consiglio, il quale ha trascorso tutta la giornata a Rovigo per portare la sua parola di conforto anche a nome della nazione alla popolazione così duramente colpita; ma già da due giorni si trovavano sul posto gli onorevoli sottosegretari Bubbio e Rumor per organizzare e coordinare tutte le misure predisposte dal Governo per fronteggiare la situazione.

Non si è mancato di previdenza né di tempestività nei mezzi di soccorso alle popolazioni, perché, ripeto, tutti i mezzi erano già stati predisposti da almeno 48 ore; sicché si potrà fronteggiare la situazione abbastanza facilmente.

Noi ci auguriamo che quello di Rovigo sia l'ultimo episodio del doloroso dramma delle acque che il paese è costretto a vivere in questo principio di autunno, e ci auguriamo che possa presto ritornare la tranquillità e la pace per tutte le popolazioni.

Comunque desidero ancora una volta assicurare il Parlamento, il paese e tutte le famiglie interessate che da parte del Governo viene compiuto tutto quello che è umanamente possibile, e che tutti i mezzi a disposizione sono impiegati per alleviare le sofferenze delle popolazioni colpite.

CAVALLARI. Chiedo di replicare io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Ci troviamo di fronte alla sciagura più grave che abbia colpito l'Italia, almeno dalla fine dell'ultima guerra. Le notizie che testè ci ha fornito l'onorevole mi-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

nistro dell'interno confermano sempre più questa nostra dolorosa sensazione.

Verso le prime ore del pomeriggio avevo ricevuto una telefonata da Ferrara, la quale tuttavia mi aveva taciuto la dolorosissima circostanza dello sgombero totale della città di Rovigo. Abbiamo sentito dal ministro che dei bambini hanno dovuto essere separati dai loro genitori, sia pure per essere ricoverati in luoghi che meglio si prestassero a riceverli. Vi sono così delle persone che devono porsi dei problemi (e se li vanno ponendo da molti giorni) che, solo a pensarvi, fanno impressione. La tragedia di cui noi stiamo parlando in questo momento, e che ha formato oggetto di precedenti dibattiti nel Parlamento, credo sia veramente la più grave e la più tragica di tutte. Infatti, riguardo ai fatti di cui si ragiona, non si tratta di invocare dal Governo provvidenze per salvare i beni delle persone, ma si tratta di chiedere al Governo di salvare la vita stessa delle persone; la vita di centinaia di migliaia di cittadini italiani!

Vi sono stati vari episodi terrificanti, ai quali è stato fatto cenno ieri sera, come quello in cui trovarono la morte, su un autocarro e il suo rimorchio, più di 30 persone fra donne e bambini, o come quello degli 80 disperati che, almeno a quanto si legge sui giornali, sarebbero stati costretti a vivere per lungo tempo su un punto dell'argine del Po rimasto isolato dal mondo a causa delle due imponenti frane che sono state, poi, la causa dell'allagamento del Polesine. Per queste 80 persone non si pone più il problema di poter avere qualcosa da mangiare o qualcosa con cui riscaldarsi; ma si pone il problema di essere salvati a tutti i costi, perché l'argine minaccia di essere sommerso dalle onde (veramente si può parlare di onde) del Po, il quale continua ad affluire verso le campagne.

« Salvateci! »: questo è il grido che alla Camera perviene da coloro che, purtroppo, in questo momento sono i protagonisti della immane tragedia piombata sul nostro paese. Do atto che, sia pure attraverso le scarse notizie pervenute sino a noi, non si può elevare dalla Camera — e io sono orgoglioso di farlo da questo banco — che un elogio per l'eroismo di cui han dato continuamente prova i vigili del fuoco e il genio pontieri.

La notizia, che ci è stata data, secondo cui sei vigili del fuoco hanno trovato la morte nell'adempimento del loro dovere sommando ci addolora, e ci invita ancora una volta a rivolgere un pensiero di gratitudine al corpo dei vigili del fuoco. Però, nel contempo, vogliamo anche sottolineare da quest'aula il

contributo stoico, generoso, coraggioso che è stato dato da parte di mille e mille operai oscuri (il cui nome probabilmente non figurerà in nessun albo d'oro e le cui famiglie sono state esse pure protagoniste di queste tragedie), i quali, senza obblighi di sorta, non hanno esitato un momento a partecipare alla magnifica gara di emulazione che in quella zona, fra tutte le popolazioni, si è iniziata per salvare la vita di chi era in pericolo, specialmente donne, bambini e vecchi. Costoro hanno dato veramente la prova, anche in questa occasione, di come il coraggio, l'abnegazione, la generosità siano veramente le doti peculiari della classe lavoratrice, della classe operaia del nostro paese.

Non posso terminare queste mie brevi parole senza entrare comunque nel merito di considerazioni sulla responsabilità del disastro. Sì, in questo momento ci si deve occupare delle cose di più immediata necessità, che della responsabilità del disastro sarà opportuno e necessario che il Parlamento si occupi a tempo debito.

Ritengo tuttavia doveroso, per parte mia, rendermi interprete ora di quelle domande, di quelle esigenze che mi sono state comunicate nel pomeriggio da parte di cittadini del ferrarese e del Polesine; domande tese soprattutto a chiedere al Governo sempre nuovi sforzi, e a significare al Governo come i mezzi finora messi a disposizione non siano quelli che sarebbero stati indispensabili nella situazione eccezionalissima e tragica in cui versano quelle popolazioni.

Noi ci troviamo in circostanze nelle quali solo il mezzo aereo o l'elicottero possono risolvere problemi che, attraverso altri mezzi, non si possono risolvere. Vi sono persone ancora (purtroppo), forse nello stesso momento in cui io parlo, onorevoli colleghi, che sono in qualche isolotto sperduto nella zona allagata e che non possono essere raggiunte con le barche o con i mezzi normali di cui dispongono il corpo dei vigili del fuoco e il genio militare. Queste persone, che stanno correndo il più terribile rischio che si possa immaginare, debbono essere raggiunte necessariamente — ripeto — o per via aerea (a mezzo di elicotteri, per esempio) o con natanti di un certo tonnellaggio atti a superare, con la loro stabilità, l'impeto delle acque che prorompe dalle brecce createsi nell'argine del fiume.

Io credo di dover affermare, d'accordo con tutti i colleghi di ogni settore, che non è ammissibile che uno Stato moderno non debba disporre tempestivamente di questi mezzi,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

onde salvare il maggior numero possibile di vite umane. Altrettanto d'accordo io credo siano tutti i colleghi se dico — con parole scevre da qualsiasi sentimento polemico — che nulla deve essere risparmiato, si tratti anche di salvare una sola vita umana. Questa deve essere — ed è, certo — la volontà di noi tutti e anche la volontà del Governo.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento della interrogazione Roasio-Cavallari.

Annuncio di interrogazioni e di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere quali provvedimenti intende adottare per la sistemazione degli uffici postali e telegrafici di Partinico e Bagheria che, essendo attualmente ubicati in locali insufficienti ed indecorosi, intralciano notevolmente i numerosi servizi ad essi affidati, con grave danno e vivissimo risentimento delle popolazioni interessate.

(3190)

« PALAZZOLO, BELLAVISTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritiene opportuno disporre un'equa distribuzione di solfato di rame, dato che la quantità attualmente disponibile — secondo una sua stessa dichiarazione — sarebbe di 840 mila quintali, quantità superiore al fabbisogno annuale; e per non dare adito ad accaparramenti e a speculazioni, ripartire la quantità necessaria per ogni comune produttore di vino. Il sindaco, inoltre, dovrebbe avere l'obbligo della distribuzione, secondo la quantità delle viti coltivate nel comune stesso; e per non dare adito a critiche, esporre all'albo comunale il nome e cognome di ogni acquirente, nonché la quantità ritirata di solfato di rame.

(3191)

« TONENGO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intendano prendere in favore dei contadini colpiti da danni alluvionali e se non ritengano opportuno distribuire delle sementi indispensabili per le colture primaverili, ed in special modo grano marzuolo, per non avere una produzione nell'annata granaria 1952-53 dimez-

zata; e distribuire, altresì, concimi e anticrittogamici, di cui, a causa dell'alluvione, i terreni hanno maggiore necessità.

« E, inoltre, se non credano nelle zone più colpite; esentare dai tributi governativi in proporzione dei danni, togliere i contributi unificati, per non aggravare la disoccupazione, ed invitare i comuni stessi, dove siano stati subiti danni gravissimi, ad esentare i danneggiati dalla tassa di famiglia e a ridurre almeno la tassa del bestiame a metà.

(3192)

« TONENGO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere in base a quali leggi o disposizioni la questura di Modena abbia proibito la partecipazione delle bandiere del partito comunista italiano e delle organizzazioni democratiche, espressamente richieste, prima di morire, dalla diciottenne Marisa Montanari, al funerale civile della stessa, che ha avuto luogo il 10 novembre 1951.

« Ritenendo tale divieto in aperto contrasto con le libertà sancite nella Costituzione repubblicana, gli interroganti chiedono quali provvedimenti il ministro intenda prendere affinché tali violazioni dei diritti civili e umani non abbiano più a ripetersi.

(3193)

« BORELLINI GINA, CREMASCHI OLINDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se approva l'operato della questura di Cremona che, in occasione della cerimonia commemorativa del 4 novembre, ha vietato all'Unione monarchica italiana di parteciparvi e di poter deporre una corona di alloro al monumento dei caduti, dimostrando uno spirito di faziosità repubblicana, assolutamente intollerabile in regime di libertà e, ove non lo approvi, quali provvedimenti disciplinari intende adottare a carico del responsabile di così grave arbitrio poliziesco.

(3194)

« CUTTITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non ritenga doveroso disporre perché siano sollecitamente rimessi al distretto militare di Salerno i fondi necessari per pagare le spettanze arretrate ai partigiani reduci dalla prigionia.

(3195)

« AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga che vi sia un

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

grave contrasto, in materia di esecuzione dei lavori dell'I.N.A.-Casa, tra le disposizioni che inibiscono di dare incarichi di collaudo a coloro che siano interessati alla progettazione ed alla direzione di lavori, sempre dipendenti dall'I.N.A.-Casa, o che facciano parte, sotto qualsiasi forma, anche se di consulenza, di istituti o di enti o di imprese che abbiano rapporti con l'I.N.A.-Casa, e le altre disposizioni per le quali è invece ritenuto compatibile che un ente appaltante, ad esempio un consorzio di cooperative, possa anche essere progettista oppure avere la direzione di lavori o, addirittura, eseguire lavori in veste di appaltatore. (3196) « AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere le ragioni che hanno indotto il consiglio di amministrazione dell'Azienda tabacchi italiani a dare la propria adesione all'Associazione produttori tabacchi italiani e per sapere se il ministro ritenga che tale adesione risponde agli scopi e alle finalità per le quali l'A.T.I. ebbe a sorgere.

« Per conoscere, altresì, se risulti all'onorevole ministro:

1°) che l'Azienda tabacchi italiani, anonima con sede in Roma, fu costituita con decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, per moralizzare ed arginare l'esoso sfruttamento che le privilegiate ditte concessionarie speciali per la coltivazione del tabacco — protette ed incoraggiate da leggi e regolamenti del tempo — impunemente compivano (come del resto compiono ancor oggi) ai danni dei coltivatori e delle maestranze addette alla cernita, spianamento ed imballaggio del tabacco;

2°) che la quasi totalità del capitale dell'Azienda tabacchi italiani è di pertinenza del Monopolio, il cui direttore ricopre la carica di amministratore delegato della predetta Azienda tabacchi;

3°) che la stessa azienda, con l'adesione all'Associazione produttori tabacchi italiani, è costretta a sottostare alle norme e alle direttive che disciplinano tale organizzazione in tutta la propria attività;

4°) che, uniformandosi l'A.T.I. alle direttive dell'Associazione produttori tabacchi italiani, le finalità per le quali l'Azienda tabacchi italiani fu costituita sono venute a cessare.

« Per sapere infine se sembri all'onorevole ministro compatibile l'ulteriore permanenza dell'A.T.I. nella organizzazione dell'Associazione produttori tabacchi italiani, organizza-

zione prettamente privata; e se ritenga che possa essere tollerato che un ente, finanziato con capitali dello Stato e per giunta avente come amministratore delegato lo stesso direttore generale del monopolio dello Stato, faccia parte di un'organizzazione a carattere speculativo, il che contrasta — fra l'altro — con le finalità per le quali l'A.T.I. fu costituita.

(3197)

« LOPARDI »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non riconosca la necessità di sollecitare presso i provveditorati la nomina degli insegnanti delle scuole popolari e le autorizzazioni per l'inizio dei corsi stessi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6639)

« ROSELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dei trasporti, per conoscere se risponde al vero quanto denunciato dal giornale *Organizzazione ferroviaria*, organo del sindacato funzionari delle ferrovie dello Stato, circa metodi e criteri illegittimi che verrebbero posti in uso dagli organi di dirigenza delle ferrovie dello Stato, specie nei riguardi degli scrutini per le promozioni per merito comparativo con decorrenza 1° gennaio 1952 del personale dirigente; in particolare, se risponde al vero che alcune commissioni di avanzamento siano state più o meno larvamente esautorate dai rispettivi presidenti, i quali avrebbero portato elenchi già pronti di funzionari da promuovere, e avrebbero a posteriori fatto modificare i rapporti informativi, per essere posti in relazione alle graduatorie già fatte ed imposte; se sia vero, inoltre, che in molti casi siano stati collocati ai primi posti delle graduatorie di merito elementi notoriamente di scarsa cultura e capacità professionale, nonché scarsamente utilizzati, solo perché più anziani di età, o di servizio complessivo, o di grado, spesso in procinto di essere collocati a riposo; e ciò in contrasto con l'interesse dell'Amministrazione ferroviaria che, come è stato rilevato in Parlamento (nella recente discussione alla Camera del bilancio dei trasporti), ha bisogno di coprire i posti direttivi rimasti vacanti con elementi validi sotto ogni aspetto, specie nel frangente in cui trovasi l'Amministrazione stessa di far fronte a sempre più vasti e complessi compiti economici, tecnici e giuridici; e per conoscere, infine, se l'onorevole Ministro non ritenga opportuno di accogliere la richiesta di accertamenti avanzata

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

dal predetto giornale, sia per eliminare ripetuti sospetti, se inesistenti, e sia per colpire i responsabili, ove se ne riscontrino i motivi. (Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(6640) « CASTELLARIN, PRETI, BELLIARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro *ad interim* del tesoro, per conoscere il suo pensiero e i suoi intendimenti circa il modo di risolvere il problema penoso e urgente di quel gruppo di vecchi pensionati (ante 1946), già funzionari e sanitari di enti locali, iscritti alle casse degli Istituti di previdenza del tesoro — costituenti un gruppo assolutamente a sé, nel problema generale dei pensionati — i cui assegni originari di quiescenza non sono mai stati perequati razionalmente agli stipendi e paghe attuali, come dimostra il fatto eloquente che i loro assegni presenti non superano in media le 18.000 lire al mese, somma assolutamente insufficiente per i più stretti bisogni della vita. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(6641) « CASTELLARIN ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze e *ad interim* del tesoro, per conoscere:

1°) l'ammontare complessivo dei diritti o proventi casuali riscossi dalle diverse direzioni generali durante l'esercizio 1950-51;

2°) quali somme siano state corrisposte su detti proventi ai dirigenti ed agli impiegati del centro e della periferia in rapporto al grado;

3°) i motivi per i quali tali riscossioni costituiscono tuttora gestioni fuori bilancio;

4°) quali controlli e da quali organi vengono esercitati su dette gestioni;

5°) se sia vero che non tutti i diritti casuali vengano ripartiti fra il personale, ma che taluni fondi sarebbero accantonati per sovvenzionare cooperative edilizie e la costruzione di villaggi estivi per i funzionari del Ministero delle finanze e per i dipendenti della direzione generale della finanza locale. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(6642) « NUMEROSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga di riammettere in servizio gli alunni e guardamerci del compartimento di Reggio Calabria, assunti nel periodo 1939-43 e poi inesplicabilmente licenziati nell'ottobre 1943, con promessa di riammissione appena il

traffico si sarebbe regolarizzato, tenendo conto delle benemerienze che i suddetti si conquistarono nel servizio, in un periodo particolarmente difficoltoso. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(6643) « MAROTTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere come intende provvedere al funzionamento della pretura di Bonefro (Campobasso) rimasta senza pretore e senza cancelliere. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(6644) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze *ad interim* del tesoro, per conoscere lo stato della pratica, pendente presso la Cassa depositi e prestiti, relativa alla richiesta di mutuo, formulata dal comune di Montemitro (Campobasso). (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(6645) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno istituire in Cerro al Volturmo per sollievo della locale disoccupazione un cantiere di rimboscamento. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(6646) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potrà essere completata la costruzione, iniziata da anni, del palazzo degli uffici in Isernia (Campobasso). (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(6647) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi per i quali fino ad oggi non è stato pubblicato il regolamento per la applicazione della legge 3 giugno 1950, n. 375, recante norme per il collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra, ed i suoi intendimenti per dare valore esecutivo alla detta legge. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(6648) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali opere pubbliche distrutte o danneggiate dalle

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

alluvioni in Sardegna verranno ripristinate a carico totale dello Stato, ed entro quali termini si prevede che l'opera di ripristino possa esser eseguita e condotta a termine. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6649)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste ed il ministro Campilli, per conoscere i loro intendimenti in merito alle provvidenze necessarie ed urgenti per finanziare ed attuare le opere di bonifica e di arginatura dei corsi d'acqua in Sardegna, che le recenti alluvioni hanno dimostrato essere non ulteriormente prorogabili. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6650)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga doveroso verso la benemerita categoria degli insegnanti elementari disporre con tutta sollecitudine che l'indennità di studio venga d'ora in avanti loro corrisposta regolarmente, mese per mese, e non più, come purtroppo attualmente, a distanza di mesi, senza alcuna periodica regolarità. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6651)

« POLANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dei lavori pubblici e il ministro Campilli, per conoscere i loro intendimenti — per la parte di rispettiva competenza — circa la domanda avanzata in data 11 giugno 1951 da parte, congiuntamente, della Camera di commercio di Avellino e del comune di Benevento, perché il Ministero dei lavori pubblici « voglia concedere per la durata di anni settanta la facoltà di derivare per uso potabile dalle sorgenti tributarie del fiume Calore in agro di Cassano Irpino numero 1117 litri-secondo di acqua da destinare ai bisogni delle popolazioni delle provincie di Avellino e Benevento prive o insufficientemente approvvigionate di acqua potabile e da mettere a disposizione della Cassa del Mezzogiorno per la costruzione, ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646, di un grande acquedotto ». (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(6652)

« AMENDOLA PIETRO, GRIFONE »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se abbia intenzione di corrispondere alle unanimi richie-

ste dei comuni di Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Fernignano, Fossombrone, Frontone, Pergola, Piobbico, Serra Sant'Abbondio, Urbania, Urbino, disponendo la ricostruzione del tronco ferroviario Pergola-Cagli-Fernignano e del tronco Fossombrone-Fernignano-Urbino. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6653)

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici, per sapere come e quando intenda finalmente disporre la esecuzione dei piani di ricostruzione degli abitati di Isernia, Capracotta, Castel del Giudice, Pescopennataro, Sant'Angelo del Pesco, San Pietro Avellana e Rionero Sannitico, in provincia di Campobasso, che, distrutti dalla guerra, vedono ancora lontana la loro definitiva e completa ricostruzione.

(657)

« SAMMARTINO ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i ministri del lavoro e previdenza sociale e delle finanze, per conoscere se non ritengano opportuno — stante il preordinato ed insistente diniego dei concessionari speciali per la coltivazione del tabacco ad accogliere le oneste ed umane richieste delle maestranze tabacchicole (richieste tendenti all'adeguamento delle paghe di fame che vengono loro corrisposte) — esperire, con i mezzi che riterranno opportuni, accurate indagini onde accertare gli esosi guadagni che i predetti concessionari ritraggono da una attività che, di giorno in giorno, assume forma sempre più grave a danno delle classi lavoratrici; indagini che potranno completarsi col richiedere alla direzione dei monopoli di Stato l'importo del tabacco consegnato dai concessionari; col rilevare gli elementi che scaturiscono dalle dichiarazioni dei redditi previsti dalla legge 11 gennaio 1951, n. 25; nonché con la consultazione del bilancio dell'Azienda tabacchi italiani, ente dipendente dal monopolio.

« Se sia vero — come risulta agli interpellanti — che dal 1947 le maestranze addette alla cernita, spianamento ed imballaggio della foglia di tabacco nei magazzini dei concessionari speciali sono state remunerate con una paga globale (base e contingenza) variante dalle lire 420 alle lire 460 giornaliere per le lavoratrici addette ai tabacchi di tipo orientale e da lire 505 a lire 545 per le lavoratrici adibite ai tabacchi di tipo scuro americano, paghe che nel marzo 1950, dopo aspre lotte e animate discussioni, furono maggiorate di

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1954

circa lire 15 al giorno, ossia con l'aggiunta di una giornata mensile di ferie al numero delle giornate feriali previste dalla legge: salari, comunque, sempre inferiori alle paghe che si corrispondono alle maestranze di altre industrie, pur svolgendo le tabacchine un lavoro nocivo alla salute.

« Se non ritengano che giustizia sociale e comprensione umana (che i concessionari disconoscono) impongono l'intervento dei ministri interpellati per far sì che una benemerita classe di lavoratrici, dalla cui attività lo Stato ritrae introiti per centinaia di miliardi, non venga ulteriormente sfruttata dall'arbitrio di pochi fortunati, i quali — senza rischi per il loro patrimonio, privi di ogni spirito di iniziativa, senza pagare interessi sui capitali che lo Stato loro anticipa sul presunto prodotto che dovranno conferire e soltanto in virtù del privilegio di una concessione elargita nel 1924 ed a loro accordata talvolta per interferenze di autorevoli personalità — conseguono utili per decine di miliardi, utili derivanti dalla maggiorazione del prezzo (circa il 200 per cento) che il monopolio corrisponde ai predetti concessionari all'atto dell'acquisto dei tabacchi.

(658) « LOPARDI, ZAGARI, MATTEOTTI MATTEO, GIAVI, BELLARDI, PRETI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri delle finanze, dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, per sapere se conoscono la grave agitazione che si è creata nel Salento e particolarmente nella provincia di Lecce, a causa del recente provvedimento da parte della direzione generale dei monopoli col quale si riduce di 5 mila ettari l'attuale superficie agraria coltivata a tabacco; se si rendono conto che le ragioni esposte dal monopolio non sono tali da giustificare una simile misura che aggrava l'antico problema della miseria generale di Terra d'Otranto, aumentando la disoccupazione, dovuta, oltre che alla situazione generale del nostro paese ed ai rapporti feudali permanenti, alla povertà della terra ed alla alta densità della popolazione.

« Per sapere, altresì, se — tenuto conto come, a giudizio di tutti, s'imponga di restituire le superfici sopresse — il Governo, al pari dei tabacchicoltori, delle tabacchine, dei tecnici e di tutta la gente onesta, non intenda di trasferire dette superfici e quelle maggiori ancora in concessione, alle cooperative di produzione o alla concessione di manifesto, eli-

minando così i « parassiti del tabacco », i concessionari speciali, e realizzando un maggiore utile per l'Erario ed un miglioramento delle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici interessate.

« A dimostrazione di queste possibilità e di come l'eliminazione dei concessionari rappresenti una esigenza dell'utile generale, gli interpellanti chiedono che l'onorevole ministro delle finanze, sulla base dei costi di produzione in suo possesso, informi il Parlamento sugli utili realizzati dai concessionari speciali, per ogni quintale di tabacco e per ogni ettaro di terra in concessione; senza correre alcun rischio; senza impiego di capitali, di terreni o di immobili; senza impiego di tecnici, sia nella fase agricola o in quella industriale della produzione; che informi la Camera sul motivo che ha indotto la direzione generale dei monopoli a negare a deputati e a senatori i conti industriali in parola e tutti i dati concernenti la posizione dei concessionari nel processo produttivo del tabacco.

« Sempre a giustificare tale richiesta ed a dimostrare l'utile dell'Erario, gli interpellanti domandano all'onorevole ministro delle finanze se l'Azienda tabacchi dello Stato, nella concessione di manifesto, realizza un utile, pur corrispondendo alle proprie maestranze salari doppi di quelli pagati dai concessionari, e senza sottoporre le stesse all'inumano supersfruttamento attraverso il cottimo che subiscono; domandano ancora all'onorevole ministro del lavoro ed all'onorevole ministro delle finanze se son cessati nella provincia di Lecce i soprusi e gli abusi consumati nei confronti delle operaie e dei coltivatori derubati attraverso le perizie unilaterali, tante volte denunziati dagli interessati e dalle organizzazioni sindacali; se, sulla base di questi elementi, ritiene giusto il recente rifiuto fatto dai concessionari di aumentare i salari delle proprie dipendenti, stipulati il 1947 e che da quell'epoca non hanno avuto nessun aumento, nonostante che sia sopravvenuto un aumento del 36 per cento sul costo della vita.

« Se si rende conto infine il Governo che, non revocando le riduzioni decise e non trasferendo le superfici dei concessionari alle cooperative o alla concessione di manifesto, l'agitazione ed il fermento in atto possono degenerare in gravi disordini.

(659) « CALASSO, GUADALUPI, LATORRE, SEMERARO SANTO, PUCETTI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno inscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 20,20.

*Ordine del giorno per le sedute di martedì
20 novembre 1951.*

Alle ore 10:

1. — Interrogazioni.

2. — *Svolgimento delle interpellanze degli onorevoli Guadalupi ed altri e dell'onorevole Caramia.*

Alle ore 16:

1. — *Seguito dello svolgimento di interpellanze ed interrogazioni sull'Istituto nazionale delle assicurazioni.*

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

3. — *Seconda deliberazione sulla proposta di legge costituzionale:*

LEONE ed altri: Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292-bis).

4. — *Discussione dei disegni di legge:*

Modifiche alle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 576, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51. (2009). — *Relatore* Ferreri;

Organici degli ufficiali dell'Esercito e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente. (*Approvato dalla IV Commissione*

permanente del Senato). (2049). — *Relatore* Codacci-Pisanelli.

5. — *Discussione della proposta d'inchiesta parlamentare:*

TREMELLONI ed altri: Inchiesta parlamentare sulla disoccupazione. (1682). — *Relatore* Rapelli.

6. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, per la maggioranza, e Vigorelli, di minoranza;

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repposi.

7. — *Discussione delle proposte di legge:*

COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766). — *Relatore* Lecciso;

Senatore ITALIA: Istituzione della Casa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori. (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*). (1530). — *Relatori*: Riccio e Amatucci.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone e Carignani.

9. — *Seguito dello svolgimento di interpellanze ed interrogazioni sulla riforma agraria.*

10. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

11. — *Svolgimento della mozione degli onorevoli Pieraccini ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI